

ALLEGATO H ALL'ATTOREP. 90221/11096

DEL DOTT. GIOVANNI RONCORONI

NOTAIO IN CESANO MADERNO

FEDERLAVAGGI

FEDERAZIONE TRA LE IMPRESE DEL LAVAGGIO PER AUTOTRAZIONE

FEDERLAVAGGI

FEDERAZIONE TRA LE IMPRESE DEL LAVAGGIO PER L'AUTOTRAZIONE STATUTO

INDICE

Titolo I – Costituzione, denominazione e scopi

Art. 1 Costituzione e denominazione

Art. 2 Scopi

Titolo II – I Soci

Art. 3 Perimetro della rappresentanza

Art. 4 Ammissione e durata del rapporto associativo

Art. 5 Diritti dei Soci

Art. 6 Doveri dei Soci

Art. 7 Sanzioni

Art. 8 Cessazione della condizione di Socio

Art. 9 Contributi associativi

Titolo III – Gli Organi associativi

Art. 10 Organi di Federlavaggi

Art. 11 Assemblea dei Soci – attribuzioni

Art. 12 Assemblea dei Soci – composizione

Art. 13 Assemblea dei Soci – riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni

Art. 14 Consiglio Direttivo – attribuzioni

Art. 15 Consiglio Direttivo – composizione

Art. 16 Consiglio Direttivo – riunioni e deliberazioni

Art. 17 Presidente

Art. 18 Vice Presidente

Art. 19 Consigliere Rappresentante dei Soci effettivi

Art. 20 Consiglieri Rappresentanti dei Soci sostenitori

Art. 21 Consigliere Rappresentante dei Soci aggregati

Art. 22 Tesoriere

Art. 23 Segretario

Art. 24 Probinvi

Art. 25 Collegio dei Revisori contabili

Titolo IV – Articolazioni interne

Art. 26 Disposizioni generali sulle cariche

Titolo V – Fondo comune e bilanci

Art. 27 Fondo comune

Art. 28 Esercizio sociale e bilanci

Titolo VI – Modificazioni dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Art. 29 Modificazioni statutarie

Art. 30 Scioglimento dell'Associazione



TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI

Art. 1 – Costituzione e denominazione

Tra le Imprese esercenti, in Italia, l'industria del lavaggio per l'autotrazione, è costituita, con durata illimitata, l'Associazione denominata "FEDERLAVAGGI – FEDERAZIONE TRA LE IMPRESE DEL LAVAGGIO PER L'AUTOTRAZIONE".

Federlavaggi, con sede legale in Cesano Maderno via Rossini n. 17, aderirà a Confindustria, ne adotterà il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisirà i diritti e gli obblighi

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

conseguenti per sé e per i propri Soci. L'adesione di Federlavaggi a Confindustria verrà perfezionata entro il primo anno di attività.

Federlavaggi adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla loro osservanza.

Su delibera del Consiglio Direttivo, Federlavaggi può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati sia in Italia che all'estero.

Art. 2 - Scopi

Federlavaggi, apolitica e senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere, da sola od in collaborazione con altri enti, tutte le iniziative che nel campo economico, finanziario, tecnico e scientifico, possano giovare al comparto del lavaggio auto.

In particolare, Federlavaggi si propone di:

- a) rappresentare le Imprese associate negli Enti e nelle Associazioni, nazionali ed internazionali, di interesse per il comparto del lavaggio auto;
- b) promuovere, tra le Imprese associate, consultazioni, studi e ricerche di mercato per raggiungere obiettivi di carattere tecnico, economico e finanziario di interesse del settore, al fine di tutelarne l'attività industriale e promuoverne l'immagine;
- c) curare e sviluppare i rapporti con le altre Associazioni nazionali ed estere per migliorare le rispettive conoscenze e per sviluppare le possibili sinergie ai fini di una promozione, anche internazionale, del settore;
- d) fornire ogni supporto alle Aziende associate per ogni intervento anche al fine dell'applicazione di norme nazionali, internazionali e comunitarie di interesse delle Aziende stesse;
- e) definire specifiche linee guida del comparto del lavaggio auto, finalizzate al suo innalzamento tramite il rispetto di standard qualitativi, ambientali, di sicurezza ed etici.
- f) favorire la conoscenza e la maggior diffusione dei prodotti della filiera del lavaggio auto, facendosi anche promotrice di fiere, esposizioni e convegni, sia in Italia che all'estero, e facilitando la partecipazione ad essi delle Imprese associate;
- g) erogare formazione professionale agli operatori del settore, al fine di elevare costantemente il livello del servizio da loro offerto al grande pubblico.

TITOLO II I SOCI

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza

Federlavaggi è stata fondata da sette primarie realtà produttive nel settore del lavaggio per l'autotrazione (Autoequip, Ceccato, Favagrossa, MA-FRA, Mix Istobal, Ryko, Washtec - Interwash), che in virtù di tale decisione sono considerate Soci fondatori.

Possono aderire a Federlavaggi:

- a) come Soci effettivi, le Imprese con sede legale nel territorio nazionale che svolgono attività dirette alla produzione di beni e servizi nel settore del lavaggio per l'autotrazione, con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le Imprese, sempre operanti nel medesimo settore, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o magazzini di stoccaggio, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;
- b) come Soci sostenitori, grandi realtà imprenditoriali di consumo che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con le Imprese di cui al punto precedente;
- c) come Soci aggregati, Società di servizi o attività artigianali aventi sede sul territorio nazionale e caratterizzate dall'attività operativa di lavaggio per l'autotrazione.

Le Imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate come Soci aggregati.

Tutti i Soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese di Federlavaggi e nell'analogo Registro tenuto da Confindustria, la quale certifica ufficialmente ed ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'Impresa al sistema.

Art. 4 - Ammissione e durata del rapporto associativo

La domanda d'adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa, deve essere indirizzata al Presidente di Federlavaggi e compilata sugli appositi moduli.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.

I rappresentanti delle Imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'Azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'Impresa e quant'altro richiesto da Federlavaggi.

Le domande vengono approvate dal Consiglio Direttivo.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

L'adesione impegna il Socio per un periodo di tempo pari a dodici mesi, che decorrerà dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione.

All'atto dell'ammissione il Socio si obbliga al pagamento a favore di Federlavaggi di un contributo ordinario annuale, specificato dal successivo art. 9 ed ad eventuali contributi speciali deliberati dall'Assemblea di Federlavaggi.

La Federlavaggi ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Milano nei confronti dei Soci morosio inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.
L'adesione s'intende automaticamente rinnovata di anno in anno, qualora il Socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno.
Il cambio di ragione Sociale non estingue il rapporto associativo.



Art. 5 – Diritti dei Soci

I diritti delle varie tipologie di Soci, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto, sono i seguenti:

- a) il Socio fondatore ha diritto:
- di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo in tutti gli organi di Federlavaggi;
 - di avere attestata la sua partecipazione a Federlavaggi ed al Sistema confederale nonché di utilizzare il Logo confederale nei limiti previsti dall'apposito Regolamento;
 - di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza diretta di carattere politico – sindacale e di servizio, poste in essere da Federlavaggi e quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale;
 - di respingere la domanda di ingresso di un nuovo Socio in Federlavaggi, adducendo motivazioni oggettive e condivise dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo;
- b) il Socio effettivo ha diritto:
- di partecipazione, intervento ed elettorato passivo nell'Assemblea dei Soci di Federlavaggi;
 - di elezione di un proprio Consigliere Rappresentante, che farà parte del Consiglio Direttivo di Federlavaggi;
 - di avere attestata la sua partecipazione a Federlavaggi ed al Sistema confederale nonché di utilizzare il Logo confederale nei limiti previsti dall'apposito Regolamento;
 - di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza diretta di carattere politico – sindacale e di servizio, poste in essere da Federlavaggi e quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale;
- c) il Socio sostenitore ha diritto:
- di partecipazione, intervento ed elettorato passivo nell'Assemblea dei Soci di Federlavaggi;
 - di elezione di due propri Consiglieri Rappresentanti, che faranno parte del Consiglio Direttivo di Federlavaggi;
 - di avere attestata la sua partecipazione a Federlavaggi ed al Sistema confederale nonché di utilizzare il Logo confederale nei limiti previsti dall'apposito Regolamento;
 - di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza diretta di carattere politico – sindacale e di servizio, poste in essere da Federlavaggi e quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale;
 - di ricevere gli studi e le analisi di mercato svolte da Federlavaggi, finalizzate ad offrire loro strumenti sempre più dettagliati per orientarli nel mondo del lavaggio per l'autotrazione.
- d) il Socio aggregato ha diritto:
- di partecipazione, intervento ed elettorato passivo nell'Assemblea dei Soci di Federlavaggi;
 - di elezione di un proprio Consigliere Rappresentante, che farà parte del Consiglio Direttivo di Federlavaggi;
 - di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza diretta di carattere politico – sindacale e di servizio, poste in essere da Federlavaggi e quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale;
 - di partecipare alle iniziative di formazione svolte da Federlavaggi, con l'obiettivo di elevare la qualità dei servizi da loro offerti sul mercato

Art. 6 – Doveri dei Soci

L'adesione a Federlavaggi comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività delle Imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale ed imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata da Federlavaggi, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse Imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il Socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato da Federlavaggi o dalle altre componenti del sistema confederale;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- fornire a Federlavaggi, nei modi e nei tempi richiesti, i dati ed i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati da Federlavaggi.

Nel caso di gruppi di Imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le Imprese del gruppo di cui l'obbligo dell'adesione a Federlavaggi.

La Federlavaggi, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie Imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

Art. 7 - Sanzioni

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

Alberto Taccari

- sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea di Federlavaggi;
- censura dal Presidente di Federlavaggi, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività Sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche in Federlavaggi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterne di Federlavaggi;
- sospensione dell'elettorato attivo e passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico confederale.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.

E' ammessa, in ogni caso, la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 8 - Cessazione della condizione di Socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4;
- b) per cessazione dell'attività esercitata;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 7.

In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 4.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche Sociali all'interno di Federlavaggi e del sistema confederale.

L'Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un anno ai sensi dell'articolo 4;
- c) nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall'art. 26.

Art. 9 Contributi associativi

Le Imprese Associate sono tenute al versamento di un contributo che verrà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo secondo le necessità di bilancio della Federlavaggi. La riscossione di detto contributo annuo, avverrà in un'unica soluzione anticipata.

L'ammontare dei contributi relativi, per l'esercizio 2006, alle differenti tipologie di Soci è specificato nell'allegato A) del presente statuto.

TITOLO III

GLI ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 10 – Organi di Federlavaggi

Sono organi di Federlavaggi:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Proviviri.

Art. 11 Assemblea dei Soci: attribuzioni

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) eleggere il Consigliere Rappresentante dei Soci effettivi, che sarà membro del Consiglio Direttivo di Federlavaggi;
- b) eleggere i due Consiglieri Rappresentanti dei Soci sostenitori, che saranno membri del Consiglio Direttivo di Federlavaggi;
- c) eleggere il Rappresentante dei Soci aggregati, che sarà membro del Consiglio Direttivo di Federlavaggi;
- d) eleggere i Revisori contabili;
- e) eleggere i Proviviri;
- f) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- g) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività di Federlavaggi ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi di Federlavaggi stessa;
- h) approvare il bilancio consuntivo;
- i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.



Art. 12 - Assemblea dei Soci: composizione

L'Assemblea dei Soci è composta dai rappresentanti di tutte le Imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi, che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

Ciascun Socio potrà rappresentare uno o più altri Soci, purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 13 - Assemblea dei Soci: riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni

L'Assemblea dei Soci si riunisce:

a) in via ordinaria, una volta l'anno;

b) in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta da tanti Soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto degli associati, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta di convocazione di Assemblea ordinaria o straordinaria dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo fax o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a otto giorni.

Nell'avviso saranno indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione dovrà essere prevista entro trenta giorni dalla data della prima.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono validamente costituite, in prima convocazione, quando siano presenti, in proprio o per delega, tante Imprese che dispongano almeno della metà dei voti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle Aziende associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo i casi previsti dal presente Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Federlavaggi o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di Federlavaggi.

Art. 14 - Consiglio Direttivo: attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) nominare la Commissione di designazione del Presidente;

b) eleggere il Presidente;

c) eleggere il Vice Presidente;

d) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;

e) deliberare le direttive per eventuali accordi di carattere generale o tecnico-economico;

f) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;

g) sovrintendere alla gestione del fondo comune, predisporre ed approvare il preventivo nonché il bilancio consuntivo e la relativa relazione per la successiva approvazione dell'Assemblea;

h) adottare le sanzioni;

i) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;

j) deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;

k) eleggere il Segretario;

l) eleggere il Tesoriere;

m) determinare annualmente l'entità dei contributi;

n) dirigere l'attività di Federlavaggi;

o) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;

p) costituire e sciogliere Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;

q) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni di Federlavaggi;

r) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento di Federlavaggi;

s) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;

t) modificare il presente Statuto;

u) sciogliere l'Associazione e nominare uno o più liquidatori;

Handwritten signature

Handwritten signatures of the board members

v) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statuari e per favorire la vita dell'Associazione, nonché deliberare sulla gestione di Federlavaggi per la parte non riservata alla competenza di altri organi.

Art. 15 - Consiglio Direttivo: composizione

Sono componenti il Consiglio Direttivo:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) i Soci fondatori;
- d) il Consigliere Rappresentante dei Soci effettivi;
- e) i due Consiglieri Rappresentanti dei Soci sostenitori;
- f) il Consigliere Rappresentante dei Soci aggregati.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare dei componenti eletti dall'Assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti e, ove insufficienti, sono cooptati dai componenti residui.

Qualora venissero a mancare due Consiglieri Rappresentanti elettivi, il Consiglio Direttivo dovrà convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso del Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Consiglio Direttivo: riunioni e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quarto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, diramato a mezzo fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza personale o per delega della maggioranza dei membri in carica. Per ogni Consigliere è ammesso un massimo di due deleghe di altri Membri del Consiglio.

Per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti e dei voti rappresentati, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Il Presidente può estendere l'invito a soggetti non componenti il Consiglio Direttivo, in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto, una Commissione di designazione, composta da tre componenti del Consiglio Direttivo e della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione, in via riservata, ha il compito di raccogliere ogni possibile candidatura alla Presidenza, anche tra persone esterne al Consiglio Direttivo, e di sottoporre al Consiglio Direttivo stesso le due candidature che avranno riscosso il maggiore consenso.

Il Consiglio Direttivo, mediante votazione a scrutinio segreto, elegge il Presidente di Federlavaggi. Risulta eletto il candidato che ha totalizzato più preferenze; in caso di parità di preferenze fra i due candidati, va ripetuta l'operazione di votazione.

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile. Non può però durare in carica per oltre due mandati consecutivi.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Federlavaggi di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività del Consiglio Direttivo e Membri dei quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.


Venendo a mancare il Presidente, rispettando le procedure di cui sopra, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Art. 18 - Vice Presidente

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un Vice Presidente.

A tal fine il Presidente designato presenta al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e propone il nome del Vice Presidente, da eleggere a cura del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo vota il programma per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea, la proposta concernente l'elezione del Vice Presidente e le eventuali deleghe a lui affidate.



L'Assemblea vota il programma.

Le deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

Il Vice Presidente dura in carica due anni. È rieleggibile per non più di due mandati oltre a quello della prima elezione.

Nel caso che venga a mancare durante il mandato, è sostituito, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo e rimane in carica sino alla scadenza del Presidente.

Art. 19 – Consigliere Rappresentante dei Soci effettivi

I Soci effettivi, in occasione della prima Assemblea utile dei Soci, eleggono a scrutinio segreto un proprio Consigliere Rappresentante, membro del Consiglio Direttivo di Federlavaggi, che dura in carica due anni ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di quattro preferenze, nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di Candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Risulta eletto il Socio che ha totalizzato più preferenze; in caso di parità di preferenze fra due o più Candidati, prevale il voto del Presidente di Federlavaggi.

Art. 20 – Consiglieri Rappresentanti dei Soci sostenitori

I Soci sostenitori, in occasione della prima Assemblea utile dei Soci, eleggono a scrutinio segreto due propri Consiglieri Rappresentanti, membri del Consiglio Direttivo di Federlavaggi, che durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di quattro preferenze, nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di Candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Risultano eletti i due Soci che hanno totalizzato più preferenze; in caso di parità di preferenze fra tre o più Candidati, prevale il voto del Presidente di Federlavaggi.

Art. 21 – Consigliere Rappresentante dei Soci aggregati

I Soci aggregati, in occasione della prima Assemblea utile dei Soci, eleggono a scrutinio segreto un proprio Consigliere Rappresentante, membro del Consiglio Direttivo di Federlavaggi, che dura in carica due anni ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di quattro preferenze, nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di Candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Risulta eletto il Socio che ha totalizzato più preferenze; in caso di parità di preferenze fra due o più Candidati, prevale il voto del Presidente di Federlavaggi.

Art. 22 – Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende all'amministrazione di Federlavaggi.

Il Tesoriere riporta al Presidente e al Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 23 – Segretario

Il Segretario tiene aggiornato il Registro delle Imprese di Federlavaggi; registra le presenze dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo e le presenze dei Soci all'Assemblea; dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio e dell'Assemblea; redige e conserva i verbali di dette riunioni.

Il Segretario riporta al Presidente e al Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 24 – Provirvi

L'Assemblea di ogni quadriennio elegge, a scrutinio segreto, tre Provirvi, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze, nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Provirvo possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Provirvo è incompatibile con la carica di Presidente o di Provirvo di un'altra Organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra Carica interna a Federlavaggi.

Sono deferite ai Provirvi le eventuali controversie tra gli Associati e Federlavaggi.

Sono inoltre deferite ai Provirvi le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto; il Provirvo si pronuncia in tal caso allorché ne siano investiti dal Consiglio Direttivo di Federlavaggi.

[Handwritten signatures and initials]

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del Sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla soluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto Collegio è scelto tra i Probiviri non nominati dalle parti, con l'accordo dei probiviri nominati dalle parti stesse. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre fra i probiviri eletti dall'Assemblea, ma con esclusione dei Probiviri già nominati dalle parti.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie delle incompatibilità previsti dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura penale, dal Codice etico e dalla Carta dei Valori associativi.

Il Collegio arbitrale, stabilisce di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati dal regolamento confederale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irritale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile per un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti e al Presidente di Federlavaggi entro cinque giorni dalla data della sua deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello di una delle parti ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il Collegio arbitrale costituito comunica ai probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il collegio dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolamentare di Federlavaggi, è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto, la decadenza dalle Cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni ed alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibili la permanenza nelle Cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e maggioranza tra loro, i Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea convocati in Collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano in tutti gli altri casi previsti da questo Statuto e dal regolamento di esecuzione, secondo e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 25 - Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei Soci di Federlavaggi.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita alle Imprese associate la presentazione delle candidature.

Almeno un Revisore effettivo deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente che deve essere iscritto al Registro dei Revisori contabili.

I componenti il Collegio dei Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore supplente subentra a quello effettivo in ordine di età.

TITOLO IV ARTICOLAZIONI INTERNE

Art. 26 - Disposizioni generali sulle cariche

Per Rappresentanti delle Imprese aderenti all'Associazione si intendono il Titolare, il Legale Rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese della Confindustria, un suo Delegato formalmente designato e scelto tra i Procuratori Generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati Rappresentanti dell'Impresa, su delega formalmente espressa, gli Amministratori e i Dirigenti dell'Impresa.

La Carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra Carica di Federlavaggi.

La Carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra Carica di Federlavaggi.

Le Cariche sono riservate ai Rappresentanti dei Soci, fatte salve quelle di cui agli artt. 24 e 25 del presente Statuto.

Tutte le Cariche Sociali di cui all'art. 10 sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le Cariche direttive del Sistema, l'accesso alle Cariche direttive di Federlavaggi è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra Cariche politiche e Cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le Cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

TITOLO V FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 27 - Fondo comune

Il fondo comune di Federlavaggi è costituito:

- dai contributi degli Associati;
- dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti a Federlavaggi.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento di Federlavaggi.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di Federlavaggi e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita di Federlavaggi non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 28 - Esercizio Sociale e bilanci

L'esercizio Sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere predisposto il preventivo e redatto il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

TITOLO VI MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i Soci.

In casi particolari, il Consiglio Direttivo può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modifiche allo Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modifiche adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 30 - Scioglimento di Federlavaggi

Quando venga domandato lo scioglimento di Federlavaggi da oltre la metà dei Consiglieri, deve essere convocato un apposito Consiglio Direttivo per deliberare in proposito.

Tale Consiglio, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì a destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre Organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo previsto dalla Legge.



gabriele...

[Handwritten signatures]